

deliberazione n. 41

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
22 NOVEMBRE 2016, N. 40 "LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA DEL SISTEMA EDUCATIVO MARCHIGIANO
PER IL TRIENNIO 2017/2020.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, ARTICOLO 138"

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2016, N. 51

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 29/16, a iniziativa della Giunta regionale "Modifica della deliberazione dell'Assemblea legislativa 22 novembre 2016, n. 40 'Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per il triennio 2017/2020. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112, articolo 138" dando la parola al consigliere di maggioranza Fabio Urbinati e al consigliere di minoranza Jessica Marcozzi, relatori della I Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la propria deliberazione 22 novembre 2016, n. 40: "Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema educativo marchigiano per il triennio 2017/2020. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138";

Visto, in particolare, l'Allegato 1 nel punto relativo agli "Indirizzi e linee guida per il dimensionamento dell'offerta formativa" - Scuola Secondaria di II grado – in corrispondenza dell'indicazione del divieto di autorizzare nuovi indirizzi, opzioni o articolazioni in presenza di un'offerta formativa non attivata;

Rilevato che un'interpretazione letterale del suddetto divieto operante per la scuola secondaria di II grado di autorizzare nuovi indirizzi, opzioni o articolazioni in presenza di un'offerta formativa non attivata penalizzerebbe in modo ingiustificato ed irrazionale quegli istituti in grado e nella necessità di attivare nuovi indirizzi, opzioni o articolazioni;

Tenuto conto che per prassi interpretativa consolidata il divieto medesimo è stato applicato da sempre tra offerte formative di pari livello;

Ritenuto necessario rendere certa l'operatività del divieto in questione;

Vista la proposta del Consigliere Giacinti;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di modificare l'Allegato 1 della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 22 novembre 2016, n. 40 come di seguito specificato:

- a) nel punto relativo agli Indirizzi e linee guida per il dimensionamento dell'Offerta formativa - Scuola Secondaria di II grado, al nono paragrafo (pag. 12), dopo le parole: "un'offerta formativa", sono inserite le parole: "di pari livello".

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Boris Rapa

f.to Mirco Carloni